



ARCISPEDALE S. ANNA - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA

Servizio Sanitario Nazionale  Regione Emilia-Romagna

AREA DIRIGENZA MEDICA

ACCORDO SUI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna e le Organizzazioni Sindacali dell'area dirigenza medica

preso atto

che la Legge 146/90, come modificata dalla Legge 83/2000 disciplina il diritto di sciopero nell'ambito dei Servizi Pubblici essenziali e rinvia alla contrattazione collettiva a livello delle amministrazioni erogatrici dei servizi l'individuazione delle prestazioni indispensabili che comunque le aziende sono tenute ad assicurare, oltre alla definizione delle modalità e procedure di erogazione delle stesse e le altre misure dirette a consentire il libero esercizio del diritto di sciopero e garantire contestualmente i diritti della persona e, nello specifico, quello della salute.

Richiamata

la Mission Aziendale a cui l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara uniforma ogni sua attività e che di seguito si riporta:

“L’Arcispedale S. Anna, struttura di integrazione tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, cura e assiste, educa e produce cultura professionale, contribuisce allo sviluppo delle conoscenze mediche attraverso la ricerca scientifica. Per realizzare i propri mandati, mette a disposizione di pazienti, studenti, committenti che ne chiedono, a qualsiasi titolo, l’intervento, processi specializzati di diagnosi, terapia e riabilitazione in prevalenti condizioni di acuzie, ottimali e funzionali alla produzione e al trasferimento sistematico di conoscenze realizzate con metodologie rigorose. Efficacia, sicurezza, accettabilità, soddisfazione, eticità, appropriatezza, tempestività, accessibilità, efficienza, sono attributi concreti delle prestazioni che devono essere rese disponibili con il supporto di una organizzazione che, identificando nel rispetto per la persona la componente fondamentale delle azioni cliniche, assistenziali e amministrative e con una tensione costante verso l’eccellenza capace di coinvolgere tutte le componenti

professionali aziendali, applica con determinazione il principio del miglioramento continuo della qualità.”

Concordano quanto segue

ART. 1 (Servizi pubblici essenziali)

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, **i servizi pubblici da considerare essenziali nella presente area negoziale**, sono i seguenti:

- a) assistenza sanitaria;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) veterinaria;
- d) protezione civile.

Nell'ambito dei servizi essenziali di interesse, l'Azienda deve garantire, anche in caso di sciopero, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

A) ASSISTENZA SANITARIA:

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A3) Attività sanitarie di carattere organizzativo:

- attività di accettazione nei ricoveri di urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;

- servizi della Direzione Sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge.

B) IGIENE E SANITA' PUBBLICA:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza nei casi di urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate in via ordinaria anche nei giorni festivi.

C) VETERINARIA

D) PROTEZIONE CIVILE:

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

ART. 2 (Contingenti di personale)

Le prestazioni dei settori d'urgenza di cui alla lett. A1) devono essere garantite e in ogni caso va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Per il contingente di personale tenuto ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui ai punti A2) e A3), va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

I regolamenti di servizio aziendali adottati sulla base del presente protocollo d'intesa individuano:

- i contingenti dei servizi essenziali di cui all'art. 1 qualora non operanti nei giorni festivi; essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi erogassero prestazioni anche nei giorni festivi;
- l'incrementabilità del contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi;
- eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.

La Direzione Generale attraverso la Direzione Medica di Presidio darà le opportune direttive, finalizzate all'applicazione del presente accordo.

I contingenti numerici di personale sono riportati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente accordo.

Al fine di individuare il personale che, secondo i principi sopra indicati deve essere esonerato dallo sciopero per garantire le prestazioni indispensabili, le parti concordano di seguire la seguente procedura.

- A. I Direttori di Unità Operativa predispongono e trasmettono alla Direzione Generale tramite la Direzione Medica di Presidio l'elenco nominativo dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero.
- B. Prioritariamente la individuazione dei nominativi deve avvenire d'intesa con i dipendenti del servizio. Ove tale intesa non risulti possibile, l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero verrà effettuata dal

Responsabile di struttura di norma con il sistema di rotazione, il quale dovrà seguire i seguenti criteri generali:

1. Per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
 2. per i servizi in turno e di reperibilità, qualora sovrapponibili a quelli ordinari, va considerato esonerato dallo sciopero il dipendente per il quale era già previsto, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro dell’Unità Operativa di riferimento, lo svolgimento del turno o reperibilità;
 3. andranno esclusi dalla individuazione:
 - i dipendenti per i quali nell’ambito della organizzazione della attività della Unità Operativa sia stato programmato il giorno di riposo compensativo coincidente con il giorno di sciopero;
 - i dipendenti che abbiano svolto il turno notturno immediatamente precedente la giornata dello sciopero;
 - i dipendenti che, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro dell’unità operativa di riferimento, sono tenuti ad effettuare il turno notturno nella notte immediatamente successiva alla giornata di sciopero.
- C. Almeno cinque giorni prima dello sciopero i Dirigenti responsabili di cui al punto A) daranno comunicazione agli interessati e alle rappresentanze sindacali dell’esonero dallo sciopero tramite affissione degli elenchi nelle rispettive Unità Operative. Il personale interessato assente a qualunque titolo, che non possa ricevere la comunicazione tramite i suddetti elenchi, verrà informato in forma diretta e individuale.
- D. Il personale individuato ha il diritto di esprimere entro quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile al Responsabile di struttura.
- E. Il restante personale in servizio è posto a disposizione delle Direzioni dei servizi di appartenenza per qualsiasi necessità, compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che chieda di esercitare il diritto di sciopero, fermo restando il divieto di utilizzare tale personale in servizi diversi da quello di appartenenza, qualora questi siano ricompresi tra quelli ritenuti non essenziali dal presente accordo.

Si richiama comunque l’osservanza dell’art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Durante le giornate di sciopero non saranno consentiti carichi di lavoro aggiuntivi conseguenti alle assenze del personale scioperante.

A sciopero ultimato i Direttori di Unità Operativa invieranno alla Direzione Medica di Presidio, entro i successivi due giorni lavorativi, l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero, ai fini della conseguente trattenuta economica.

I Direttori di Unità Operativa saranno garanti della corretta applicazione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Alla Direzione Medica di Presidio spetta la vigilanza ed il controllo degli adempimenti previsti dal presente accordo.

ART. 3 **(Modalità di effettuazione degli scioperi)**

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione.

La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle aziende interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, l'azienda è tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggior diffusione nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
- b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
- c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
- d) l'intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra è di almeno dodici giorni, rispettato da tutti i soggetti proclamanti, eventualmente concentrando nella stessa giornata scioperi di categorie ed organizzazioni diverse, in modo che gli utenti possano contare su periodi certi di normale funzionamento dei servizi sanitari;
- e) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole Unità Operative funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate:
 - nel mese di agosto;
 - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- f) nel caso in cui l'astensione si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota è destinata a finalità sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice l'azione di sciopero. Con successivo accordo che formerà parte integrante del presente, l'azienda indicherà le procedure per l'attuazione di tale forme di sciopero. L'azienda, con le modalità previste, informerà l'utenza attraverso gli organi di stampa della finalità sociale alla quale sono destinate le trattenute;
- g) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di

sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di 10 giorni.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

ART. 4 **(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)**

Il contratto collettivo nazionale stabilisce gli organi, i tempi e le procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.

Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'azienda si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati ai conflitti.

Viene recepito, altresì, quanto previsto ed indicato in ordine alle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste all'art. 5 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale stipulato il 26.9.2001 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali area dirigenza medica che integralmente si riporta:

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
 - a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
 - b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del capoluogo di Regione;
 - c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale

proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

8. *Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.*
9. *Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.*
10. *Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.*
11. *In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.*

ART. 5 (Sanzioni)

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e della legge 11 aprile 2000 n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.

ART. 6 (Applicabilità)

Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano alle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 7 (Validità)

Il presente accordo ha vigenza annuale. Si rinnova automaticamente salvo disdetta di una delle parti (delegazione di parte aziendale - delegazione di parte sindacale) con un preavviso di almeno 3 mesi.

